Si illustrano di seguito le novità introdotte nel Regolamento delle Attività Istituzionali al fine di garantire la sostenibilità su 50 anni richiesta dall'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

1. **Art. 4, comma 2 Reg.** – anticipo dell'incremento dell'aliquota contributiva destinata a previdenza a titolo di solidarietà secondo il seguente schema:

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aliquota contributiva	13,50%	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	
Aliquota previdenza	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	14,00%	
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà	1,00%	1,25%	1,70%	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	

- 2. **Art. 4, comma 2bis, Reg.** introduzione di un vincolo per la Fondazione che, al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, nel triennio precedente l'anno di eventuale eccedenza di quest'ultima, è tenuta a disporre la variazione dell'aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico.
- 3. Art. 14, comma 1, e 15, comma 1 Reg. aumento dei requisiti pensionistici fino ad arrivare, a regime, all'età pensionabile di 67 anni sia per gli uomini (nel 2019) sia per le donne (nel 2024) e conseguente incremento a 92 della quota pensionabile derivante dalla somma fra età e anzianità contributiva.

L'aumento è stato previsto in maniera graduale secondo il seguente schema:

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Quota	86	87	88	89	90	91	92	92					
М	Età minima	65	65	65	65	65	66	66	67					
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20					
F	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	92	92
	Età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

4. **Art. 14, comma 2 Reg.** - introduzione, contestualmente all'innalzamento dei requisiti pensionistici, della facoltà per l'agente di chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti minimi di 65 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e quota 90 e, perciò, uno o due anni prima del pensionamento secondo i requisiti ordinari previsti dal comma 1 dell'artico 14 (67 anni e quota 92).

Il trattamento anticipato è ridotto del 5% per ciascun anno di anticipazione.

La facoltà di anticipazione è concessa anche nel periodo transitorio di elevazione dei requisiti pensionistici fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età, 20 di contribuzione e quota 90. Pertanto diviene operativa a decorrere dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne (Art. 15, comma 1 bis).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa.

- 5. **Art. 16, commi 1 Reg.** innalzamento a 67 anni dell'età necessaria per chiedere la rendita contributiva per effetto dell'innalzamento dei requisiti pensionistici nonché posticipazione, al 2024, della decorrenza dell'istituto anche per quanto riguarda la rendita contributiva indiretta (art. 23, comma 3).
- 6. **Art. 25, comma 3, Reg.** riduzione della quota di pensione spettante al coniuge superstite nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci nel caso in cui l'iscritto abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 70° anno e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni analogamente a quanto previsto dall'AGO.
- 7. **Art. 27 Reg.** innalzamento a 72 anni del requisito di età minima per richiedere il supplemento al fine di conservare la durata minima di guesto istituto in 5 anni.
- 8. Art. 29 Reg. rideterminazione della perequazione automatica delle pensioni. In particolare per il biennio 2012-2013 la perequazione dei trattamenti verrà concessa nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall'art. 24, comma 25, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Per il successivo triennio 2014 2016 la perequazione è concessa in proporzione all'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT diminuito di due punti percentuali.
- 9. **Art. 29 bis Reg.** applicazione del contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pari all'1% delle prestazioni degli anni 2012 e 2013.
- 10. Art. 32, comma 2 Reg. introduzione di un tetto di spesa vincolante per le prestazioni integrative e assistenziali destinate alla categoria, pari alla somma effettivamente impiegata nell'esercizio 2011 oltre rivalutazione al tasso d'inflazione programmato, da calcolarsi al netto delle diverse e distinte attività assistenziali che la Fondazione finanzia attraverso la gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).

Tale somma, che viene assunta come tetto di spesa per il triennio 2013-2015, risulta pari a € 21.054.811.

Entro la fine del triennio il Consiglio di Amministrazione potrà valutare se e in che misura modificare il tetto di spesa, in più o in meno, ma con l'onere di dimostrare in ogni caso la compatibilità del nuovo tetto con le previsioni di sostenibilità di lungo periodo della gestione finanziaria.

Le disponibilità residue dopo l'attuazione dei suddetti programmi saranno destinate al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Oltre alle misure previste nel Regolamento della Attività Istituzionali, la Fondazione ha anche previsto la riduzione dei costi di gestione attraverso la riduzione dei compensi del Presidente e del Cda, nonché delle spese per il personale.